



# ANTINCENDIO: AUTOFFICINE E CARROZZERIE

LUIGI SANTARELLI\*

Inizia con questo articolo l'analisi delle numerose novità normative in materia antincendio, partendo dalle attività relative ad autofficine e carrozzerie, che proseguirà sui prossimi numeri della rivista con la presa in esame di altre specifiche attività soggette all'obbligo di adeguamento al "Nuovo regolamento di prevenzione incendi". Oltre a un riepilogo delle norme di riferimento e all'indicazione delle tre varianti principali nella loro applicazione, viene data notizia che l'omessa richiesta di rilascio o rinnovo del C.P.I. viene equiparata alla mancata presentazione della SCIA, con la conseguente applicazione delle sanzioni penali previste.

**S**ono numerose le novità normative in materia antincendio e, allo scopo di informare i colleghi, da questo numero la rivista inizia la pubblicazione di una serie di articoli che illustreranno ogni volta una prescrizione relativa ad una specifica attività.

In questo numero vengono analizzate le attività relative ad Autofficine e Carrozzerie che, come definito dal "Nuovo regolamento di prevenzione incendi" - D.P.R. 1° agosto 2011 n. 151 - attività n. 53 (ex attività 72 - DM16/02/1982), sono soggette all'obbligo di adeguamento alle Norme di Prevenzione Incendi.

Vengono analizzate, in particolare, le Officine per la riparazione di:

- veicoli a motore, rimorchi per autoveicoli e carrozzerie, di superficie coperta superiore a 300 m<sup>2</sup>;
- materiale rotabile ferroviario, tramviario e di aeromobili, di superficie coperta superiore a 1.000 m<sup>2</sup>.

Nello stesso decreto sono comprese, quali attività secondarie, le centrali termiche oltre i 115 Kw (74), le cabine di verniciatura (14) in relazione alla quantità di vernici trattate al servizio dell'attività principale. Le superfici da considerare sono coperte, lorde onnicomprensive di tutti gli spazi e destinazioni al servizio dell'attività principale.

Esistono dei criteri tecnici di prevenzione incendi utilizzati nel tempo come valida guida:

IL NUOVO REGOLAMENTO HA RESO ESENTI ALCUNE CATEGORIE DI ATTIVITÀ PRIMA SOGGETTE A CONTROLLO E HA RESO SOGGETTE ALCUNE CATEGORIE PRIMA NON SOGGETTE, MODIFICANDO L'ELENCO DELLE ATTIVITÀ ASSEGNATE AI CONTROLLI DEI VIGILI DEL FUOCO E INTRODUCENDO TRE CATEGORIE DI RISCHIO.



- La circolare 14 gennaio 1975 n. 3, in deroga all'art. 91 del DM 31 luglio 1934, determina l'ubicazione dell'impianto di riscaldamento all'interno delle officine; è comunque applicabile, nei casi consentiti, il DM 12 aprile 1996.
- Le misure antincendio da applicare dal 18 ottobre 2019, sono quelle riportate nel DM 3 agosto 2015, cosiddetto Codice di Prevenzione Incendi.
- I modelli di redazione e presentazione delle istanze devono essere quelli previsti dal DCPST n. 72 del 16 maggio 2018 che sostituiscono i Pin 2014.

### NORME DI RIFERIMENTO

- Nuovo Codice di prevenzione Incendi: in caso di nuove attività.
- Regola tradizionale: in caso di modifiche o variazioni compatibili con la norma di attività già in possesso di SCIA. Nei casi di modifiche e/o ampliamenti alle attività già esistenti, tra le quali le autorimesse, il tecnico ha la possibilità di applicare le normative di tipo tradizionale in alternativa alle norme tecniche allegate al Codice, (NOTA 15/10/2019, n. 15406).
- DM 03/08/2015 - Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139.
- DM 30/11/1983 - Termini, definizioni generali e simboli grafici di prevenzione incendi.
- DM 10/03/1998 - Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza nei luoghi di lavoro.
- DM 31/03/2003 - Requisiti di reazione al fuoco dei materiali costituenti le condotte di distribuzione e ripresa dell'aria degli impianti di condizionamento e ventilazione.
- DM 03/11/2004 - Disposizioni relative all'installazione ed alla manutenzione dei dispositivi per l'apertura delle porte installate lungo le vie di esodo, relativamente alla sicurezza in caso d'incendio.
- DM 15/03/2005 - Requisiti di reazione al fuoco dei prodotti da costruzione installati in attività disciplinate da specifiche disposizioni tecniche di prevenzione incendi in base al sistema di classificazione europeo.
- DM 15/09/2005 - Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per i vani degli impianti di sollevamento ubicati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.
- DM 16/02/2007 - Classificazione di resistenza al fuoco di prodotti ed elementi costruttivi di opere da costruzione.
- DM 09/03/2007 - Prestazioni di resistenza al fuoco delle costruzioni nelle attività soggette al controllo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
- DM 20/12/2012 - Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi.

I NUOVI OBBLIGHI PREVEDONO LA PRESENTAZIONE DEL PROGETTO, ASSEVERATO DA UN TECNICO ABILITATO, E LA CERTIFICAZIONE DELLA CONFORMITÀ DEI LOCALI ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI SICUREZZA.



Si ricorda che il nuovo regolamento di prevenzione incendi, D.P.R. 151/2011, ha reso esenti alcune categorie di attività prima soggette a controllo e ha reso soggette alcune categorie di attività, prima non soggette, modificando l'elenco delle attività assegnate ai controlli dei Vigili del Fuoco e introducendo tre categorie di rischio (A, B e C).

Questi nuovi obblighi prevedono la presentazione del progetto, asseverato da un tecnico abilitato, e la certificazione della conformità dei locali alle norme di prevenzione incendi e di sussistenza dei requisiti di sicurezza.

### LE TRE VARIANTI PRINCIPALI NELL'APPLICAZIONE DELLE NORME

- 1) Autoriparatori con locali inferiori a 300 mq: **NESUN ADEMPIMENTO FORMALE** (fermo l'obbligo del rispetto al D.M. marzo 1998 di adeguamento alle Norme di Prevenzione Incendi e sicurezza nei luoghi di lavoro e del D.Lgs 81/08).
- 2) Autoriparatori con locali superiori a 300 mq già in possesso del vecchio CPI: **PROCEDERE AL RINNOVO ALLA SUA NORMALE SCADENZA** secondo le disposizioni della nuova normativa.
- 3) Autoriparatori con locali superiori a 300 mq non in possesso del vecchio CPI: **PROVVEDERE A PRESENTARE ESAME PROGETTO ASSEVERATO DA TECNICO ABILITATO AI VIGILI DEL FUOCO E UNA VOLTA APPROVATO PRESENTARE SCIA.**

Va detto che la soglia dei 300 mq è il caso più ricorrente, tuttavia il campo di applicazione delle norme antincendio si è allargato anche ad altri tipi di attività. Ad esempio, per la presenza di caldaie (es. impianti di riscaldamento) o forni carrozzeria con potenze superiori a 116 kW e cabine di verniciatura anche a freddo.

### MANCATA PRESENTAZIONE DELLA SCIA (ovvero mancato adeguamento antincendio)

Con l'entrata in vigore il 7 ottobre 2011 del nuovo regolamento di prevenzione incendi l'omessa richiesta di rilascio o rinnovo del CPI (Certificato Prevenzione Incendi) viene equiparata alla mancata presentazione della SCIA.

*“Le sanzioni penali previste per l'omessa richiesta del rilascio o rinnovo del CPI di cui all'articolo 20 del d.lgs. 139/06, trovano ora applicazione a tutte le attività individuate nell'allegato I in caso di mancata presentazione di SCIA”.* (Interpretazione fornita con lett. circ. n. 13061 del 6 ottobre 2011 della Direzione Centrale per la Prevenzione e la Sicurezza Tecnica). In base a tale interpretazione le sanzioni penali si applicano a tutte le “attività soggette” (di cat. A, B e C), in caso di mancata presentazione della SCIA.

Art. 20 del D.Lgs 139/06 – Sanzioni penali e sospensione dell'attività – Comma 1: *“Chiunque, in qualità di titolare di una delle attività soggette al rilascio del certificato di prevenzione incendi, ometta di richiedere il rilascio o il rinnovo del*

DI FRONTE ALLE NUMEROSE INNOVAZIONI E AL PROFONDO CAMBIAMENTO DELLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI, È NECESSARIA, OLTRE AD UNA ESAUSTIVA INFORMAZIONE CHE VERRÀ FORNITA SU QUESTE PAGINE, UNA MAGGIORE PREPARAZIONE DEI PROFESSIONISTI GEOMETRI, CHIAMATI AD ASSUMERE NUOVE RESPONSABILITÀ, AL FINE DI UTILIZZARE AL MEGLIO TUTTE LE CONOSCENZE TECNICHE DISPONIBILI PER OTTIMIZZARE LA LORO PRESTAZIONE PROFESSIONALE.

*certificato medesimo è punito con l'arresto sino ad un anno o con l'ammenda da euro 258 a euro 2.582... (omissis)",* cioè il D.P.R. n. 151/2011.

L'attività 53, per molte analogie con le Autorimesse (75), ha condiviso il Testo di Riferimento della Regola Tradizionale nel D.M. 1/02/1986, per poi essere ampliata alle varie specifiche e note del Comando dei VV.FF. fino alla nuova Norma di riferimento nel D.M. 03/08/2015 a far data dal 18/10/2019 in cui ne ha definito la RTV. (v. tabella)

In conclusione va sottolineato come, di fronte alle numerose innovazioni e al profondo cambiamento delle norme di prevenzione incendi, sia necessaria, oltre ad una esaustiva informazione che verrà fornita su queste pagine, una maggiore preparazione dei professionisti geometri, chiamati ad assumere nuove responsabilità, al fine di utilizzare al meglio tutte le conoscenze tecniche disponibili per ottimizzare la loro prestazione professionale.

*\*Con la collaborazione della Commissione prevenzione incendi e sicurezza*

Attività	Dotate di RTV	Prive di RTV	Prive di RTV ma dotate di Regola Tecnica	Non soggette ai sensi del DPR 151/2011
<b>Nuove attività</b>	<b>Doppio binario</b> - Codice (RTO+RTV) - Regole Tecniche esistenti	Applicazione del solo Codice (RTO) per le attività (9, 14, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 57, 63, 64, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 75,76)	Attività tipo: Ospedali, Locali di Pubblico spettacolo, Centrali Termiche, Gruppi Elettrogeni, Distributori di carburanti, ecc.  Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	Il codice può essere utilizzato come utile riferimento
<b>Attività esistenti (modifiche/ ampliamenti)</b>	Si applica il Codice alle modifiche se compatibile con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano le regole tecniche tradizionali, oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Si applica il Codice alle modifiche se compatibile con le misure antincendio esistenti, se non è applicabile si applicano i criteri tecnici di prevenzione incendi di cui all'art. 15, comma 3, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Oppure in alternativa il Codice all'intera attività	Non cambia nulla rispetto a prima, si continuano ad applicare le Regole tecniche specifiche per le singole attività	